

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3148 del 01/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SA.MO DI MARIANI GIANCARLO e C. SNC con sede legale in Comune di Mercato Saraceno Località Cella, Via P. Harris n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera per l'industria in genere ed, in particolare, per il settore nautico sito nel Comune di Mercato Saraceno, Località Cella, Via P. Harris n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3228 del 01/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SA.MO DI MARIANI GIANCARLO e C. SNC con sede legale in Comune di Mercato Saraceno Località Cella, Via P. Harris n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera per l'industria in genere ed, in particolare, per il settore nautico sito nel Comune di Mercato Saraceno, Località Cella, Via P. Harris n. 1

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/02/2019, acquisita al Prot. Unione 8712 e da Arpae ai PG/2019/31312 – 31307 del 26/02/2019, da **SA.MO DI MARIANI GIANCARLO e C. SNC** nella persona di Monti Mirco, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Località Cella, Via P. Harris n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di carpenteria leggera per l'industria in genere ed, in particolare, per il settore nautico sito nel Comune di Mercato Saraceno, Località Cella, Via P. Harris n. 1, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 29/03/2019 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite da Arpae al PG/2019/50727 del 29/03/2019;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 18467 del 18/04/2019, acquisita da Arpae ai PG/2019/63367, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le 3473 del 19/02/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/54190, il Responsabile di Settore Edilizia - Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *"(...) Premesso che all'interno dell'AUA non vi è Relazione di Valutazione di Impatto Acustico nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Mercato Saraceno con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/05/2008.*

Visto e considerato l'esito positivo del Rapporto Tecnico relativo agli accertamenti fonometrici eseguiti presso l'ambiente abitativo (...) sito in Via Togliatti n. 961 a Mercato Saraceno al fine di verificare l'immissione sonora diurna prodotta dall'attività lavorativa di carpenteria metallica della Ditta SA.MO di Mariani Giancarlo & C. s.n.c. con sede legale e produttiva in Mercato Saraceno, Via P. Harris n.1 effettuato da Arpae in data 20/09/2018 e pervenuto al Comune in data 15/11/2018 prot. n. 13000;

Si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e della classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno.

Qualora la rumorosità dell'attività prodotta dalla ditta venga incrementata dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma del TCA";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/05/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7084 del 20/06/2019, acquisito al PG/2019/98034 del 21/06/2019, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Mercato Saraceno;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, e nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SA.MO DI MARIANI GIANCARLO e C. SNC**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 298 del 25/08/10 prot. n. 83286, rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto:

“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SA.MO DI MARIANI GIANCARLO e C. SNC** (C.F./P.IVA 01644280404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Località Cella, Via P. Harris n. 1, **per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera per l'industria in genere ed, in particolare, per il settore nautico sito nel Comune di Mercato Saraceno, Località Cella, Via P. Harris n. 1.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di

rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 298 del 25/08/10 prot. n. 83286.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- inserimento della nuova emissione E3 “Decapaggio”;
- inserimento di n. 14 emissioni derivanti da impianti termici civili alimentati a metano con potenza termica nominale complessiva pari a 417,1 kW;
- diminuzione dei consumi di filo per saldatura dai precedenti 700 kg/anno a 400 kg/anno.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/33403 del 28/02/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2019/39296 del 11/03/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica “una valutazione, entro il 30/03/2019, per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di sostanze pericolose”, dal momento che l'attività di decapaggio di cui alla nuova emissione E3, svolta sotto una pensilina chiusa su tre lati mentre il quarto lato sarà dotato di bandelle di plastica, prevede l'utilizzo di sostanze pericolose.

Con nota prot. 2019/0077170/P del 26/03/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/48106, la Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: “...Sentito in merito il competente SPSAL, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 81/08, si prescrive quanto segue relativamente alle modifiche della emissione E3 Decapaggio:

L' aspirazione della vasca e del piano di appoggio dei pezzi trattati sia realizzata frontalmente rispetto al bordo in modo da non interessare le vie respiratorie degli operatori (come riportato nella relazione dell' ing. Monti)

Per il lavaggio va bene un sistema a cappa, (più semplice di quella proposta) e di dimensioni tali da contenere la massima dimensione dei pezzi da lavare (pulpiti di imbarcazioni), nel lay-out sarebbe meglio disporla non contigua alla vasca ma adiacente alle griglie di raccolta e compartimentata anche con tende plastificate per facilitarne la pulizia.

La ditta è inserita all'interno di Z.A. ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6 del gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”.

Con nota PG/2019/57646 del 10/04/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

La società SA.MO. produce carpenteria leggera per l'industria in genere ed in particolare per il settore nautico, lavorando alluminio, acciaio inox e acciaio al carbonio che acquista come lamiere e profilati. I prodotti finiti sono: scalette, serbatoi, assi di eliche, assi di timoni ecc. Oltre alle lavorazioni di pulizia/smerigliatura e saldatura afferenti, rispettivamente, ai punti di emissione autorizzati E1 e E2, il gestore intende introdurre una nuova attività di decapaggio con relativo punto di emissione E3. La zona adibita alle operazioni di decapaggio e lavaggio dei pezzi sarà realizzata sotto la tettoia esterna posta sul fronte ovest del fabbricato. In particolare, si realizzerà una zona confinata avente in pianta una dimensione di circa 4,00x4,20 m delimitata da un lato dal pannello esterno del capannone, sui due lati tramite la realizzazione di chiusure con tendaggi scorrevoli aventi classe di reazione al fuoco 1 installati fino a filo soffitto. Il fronte della zona confinata, per poter garantire un facile accesso degli operatori, una adeguata protezione contro gli spruzzi d'acqua e un facile afflusso dell'aria sarà realizzato con materiale plastico flessibile e trasparente (bandelle). L'acido per il decapaggio sarà contenuto in una vasca di raccolta e le operazioni di applicazione, che sono fatte tramite l'utilizzo di pennello, saranno eseguite con il supporto di un piano di appoggio laterale realizzato in acciaio inox con scarico di eventuali residui in vasca. Il prodotto decapante viene applicato solo sulle giunzioni sottoposte a saldatura quindi su limitate superfici. La vasca di contenimento dell'acido e il piano di lavoro saranno dotati di vasca di contenimento in acciaio per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali. Per garantire una adeguata aspirazione delle emissioni provenienti dalla vasca di contenimento dell'acido e dalle emissioni durante l'applicazione dell'acido decapante sarà realizzata una cappa di aspirazione con asola frontale orizzontale. La zona di lavaggio dei pezzi sottoposti a decapaggio sarà realizzata all'interno della zona confinata; il lavaggio avverrà tramite l'uso di semplice getto d'acqua o eventuale idropulitrice e i residui saranno intercettati da apposita griglia di raccolta acque e convogliati in cisterna interrata di stoccaggio per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

EMISSIONE E2 – SALDATURA - Trattandosi di un punto di emissione esistente per il quale sono già fissati dalla vigente autorizzazione limiti per i parametri polveri, ossidi azoto e monossido di carbonio, visto l'utilizzo di materiale di apporto per acciaio inox, si valuterà unicamente la necessità di individuare limiti anche per i parametri cromo, nichel e manganese.

Il cromo (VI) e il nichel sono presenti nella classe II della tabella A1 punto 1.1. "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il manganese è presente nella classe III della tabella B punto 2. "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere" della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc.

Il gestore ha fornito informazione da cui risultano non superate le soglie di rilevanza per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti e l'emissione si ritiene già a regime.

EMISSIONE E3 – DECAPAGGIO - Gli inquinanti sono costituiti da acido nitrico (HNO_3) e acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF). Per la determinazione dei valori limite si può fare riferimento:

- a) al punto 4.13.27 "Trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione, ecc.)" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari a 100 mg/Nmc per gli Ossidi di azoto (espressi come NO_2), e 2 mg/Nmc per l'acido fluoridrico e ione fluoro; non si considera il limite previsto per gli ossidi di azoto in quanto non viene utilizzato acido nitrico fumante;
- b) al punto 4.13 "Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g" della DGR 2206/09 e smi, che riporta, per HNO_3 , un valore < 5 mg/Nmc e, per HF, un valore < 2 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A della DGR 2206/09 e smi si applicheranno i seguenti valori limite più restrittivi HNO_3 < 5 mg/Nmc e HF < 2 mg/Nmc.

Visto il consumo annuale di materia prima, si ritiene accettabile che non venga installato un impianto di abbattimento specifico per gli inquinanti presenti.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale. Inoltre, si impone di eseguire le lavorazioni di

decapaggio e lavaggio mantenendo i tendaggi scorrevoli posizionati in modo da confinare l'area di decapaggio e di lavaggio dei pezzi.

Il Comune di Mercato Saraceno, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere di AUSL consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 19/02/2019 P.G.N. 8712, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE N. C1 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (27,1 kW a metano)
EMISSIONI DA N. C2 A N. C14 – GENERATORI ARIA CALDA (30 kW ciascuno a metano)
relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di carpenteria leggera per l'industria in genere ed in particolare per il settore nautico sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – PULIZIA SMERIGLIATURA (Macchine M1, M2, M3, M4)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA ANCHE INOX (Macchine M5, M6, M7)

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – DECAPAGGIO (Zona di decapaggio M8)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Acido fluoridrico e composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc
Acido nitrico (HNO ₃)	5	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2 ed E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
- Il monitoraggio periodico della **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
- Le lavorazioni di decapaggio e lavaggio di cui alle **emissione E3** dovranno essere eseguite mantenendo i tendaggi scorrevoli posizionati in modo da confinare l'area di decapaggio e di lavaggio dei pezzi.
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa

a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 8.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Unione 6/AUA/2019) comprendente lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, prodotta dalla ditta SA.MO Snc di Mariani Giancarlo e C. con sede in via Paul Harris n.1 – Loc. Cella di Mercato Saraceno, inerente le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in via Paul Harris n. 1 – Loc. Cella di Mercato Saraceno, redatta sulla base di elaborati grafici del tecnico Ing. Mirco Monti.
- Visto il parere di HERA (Pratica 156/2019 protocollo n. 57758 del 11/05/2019) pervenuto al protocollo comunale n. 7032 del 20/06/2019;
- Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

- Il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
- la L.R. 3/99 "Riforma del sistema Regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 59/2013:

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Monti Mirco con studio tecnico in CESENA (FC), Viale Gramsci, 191.

CARATTERISTICHE:

Responsabile dello scarico	SA.MO di Mariani Giancarlo e C. s.n.c.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PAUL HARRIS, 1 - MERCATO SARACENO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno - 3,6 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO

PRESCRIZIONI:

L'Autorizzazione viene rilasciata con L'OBBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

- a) osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge;
- b) rispettare tutte le prescrizioni del parere HERA (Pratica 156/2019 protocollo n. 57758 del 11/06/2019) pervenuto al protocollo comunale n. 7032 del 20/06/2019, sottoriportate;
- c) adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- d) eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
- e) dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
- f) dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
- g) dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;
- h) procedere alla regimazione delle acque superficiali bianche (scarichi pluviali) onde evitare percolamenti su spazi pubblici o altre proprietà con convogliamento delle stesse fino a recettore finale di idonea capacità e con adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque, onde impedire o limitare al massimo esalazione moleste o sviluppo di insetti o instabilità puntuali dal versante.

Al termine dei lavori di allaccio alla rete fognaria nera il Tecnico incaricato dovrà presentare da HERA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiarare che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato o allo stato di fatto da allegare e alle prescrizioni contenute nel parere dio HERA succitato.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.p.A.:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **n. 2 macchine di taglio lamiere, n. 2 brillantatrici.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Non è ammesso in fognatura lo scarico delle acque derivanti dall'attività di decapaggio e lavaggio pezzi decapati, che dovranno essere stoccati e smaltiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura. In tal caso la ditta non avrà diritto di rivalsa nei confronti di HERA.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.

In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.